

"F"



COMUNE DI PISA  
Direzione Coordinatore Lavori Pubblici

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Corte d'Appello di Firenze nrg 2257/2007 – Marzi Marzia c/ Comune di Pisa .  
Liquidazione spese per risarcimento danni, rivalutazione monetaria ed interessi.

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Marzi Marzia

Codice fiscale: MRS MRZ 25T49G702M

Residenza : Via Marconi n. 52 Città PISA

**Importo complessivo del debito: € 959,12**

di cui: € 816,00 per corrispettivi  
€ 143,12 per interessi e rivalut. fino al 31.12.2013  
€ \_\_\_\_\_ per spese legali  
€ \_\_\_\_\_ per altro

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:** Ricorso in appello n. 2257/07 Sig Marzi Marzia c/Comune di Pisa per la riforma della sentenza 396/07 del tribunale di Pisa per risarcimento danni subiti alla propria abitazione posta in Pisa Via Marconi 52 a causa delle infiltrazioni di acqua provocate da irrigatore posto nel giardino confinante con l'abitazione stessa.

Con sentenza n. 1645/2013 la Corte d'Appello di Firenze ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al risarcimento del danno ed al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi maturati per complessivi Euro 959,12.

**Accertamento della responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ Si rinvengono i seguenti profili di responsabilità: \_\_\_\_\_

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Sentenza n. 1645/2013
- Calcolo interessi legali e rivalutazione

Effettuata l'istruttoria el caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 27.01.2014

IL DIRIGENTE  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Alessandro Corrazi)  
(timbro e firma)

1645/2013

Y. Lelli  
Foscolo  
B

n. 2257/2007 r.g.



Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
*Sezione Seconda*

Il Collegio composto da:

dott. Emanuele Riviello – Presidente  
dott.ssa Maria G. D'Amico – Consigliera  
dott. Ernesto Covini – Consigliere relatore

nel procedimento in epigrafe trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.5.2013  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

tra

**MARSI Marzia**, c.f. MRS MRZ 25T49 G702 M, con l'avv. Silvia Parrini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Bechi in Firenze

appellante

e

**COMUNE DI PISA** – in persona del Sindaco pro tempore -, difeso dalle avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, domiciliato presso lo studio dell'avv. Graziella Ferraroni in Firenze

appellato

**Conclusioni per le parti**

Per l'appellante:

In riforma della sentenza n. 396/2007 del Tribunale di Pisa, accertato il danno subito dalla Marsi Marzia, nonché il mancato ripristino dei beni di proprietà della medesima – parete esterna del muro ovest del vano tecnico - condannare il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore a pagare a parte attrice appellante le somme corrispondenti ai costi, spese ed oneri necessari alla esecuzione di tali opere, nella misura di euro 816,00 o nella misura maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio.

Per l'appellato:

Rigettare l'appello. Con vittoria di spese di lite.





In ordine al quantum il preventivo sui costi dell'intervento sull'esterno inviato a suo tempo non era mai stato contestato nella congruità dal Comune.

E' stato insistito allora da MARSÌ in atto di appello per la condanna al risarcimento dell'ulteriore danno alla parete esterna del vano tecnico nonché all'eliminazione delle cause del medesimo.

Infine è stato impugnato il capo della sentenza sulla compensazione sulle spese di lite

All'udienza del 2.5.2013 l'appellante ha dato atto che stante il perdurare dell'inerzia del Comune era stato provveduto direttamente dall'appellante alla sostituzione dell'intonaco esterno con ritinteggiatura come da preventivo e fattura prodotti nell'occasione, e ha modificato le conclusioni nel senso riportato in epigrafe.

Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello aderendo alle motivazioni del primo giudice; ha inoltre eccepito l'inaammissibilità ed irrilevanza della nuova produzione.

L'appello di MARSÌ Marzia a giudizio di questa Corte va senz'altro accolto.

Erroneamente il Tribunale non ha considerato che:

a) sin dalle due raccomandate del luglio 2001 era fatto presente da MARSÌ che i danni riguardavano l'interno e l'esterno del vano de quo, allegando di aver speso lire 1.276.000 -659 euro- per la parte interna e sollecitando il Comune a provvedere allo spostamento degli irrigatori ed ad intervenire con la stonacatura e l'applicazione di preparato antiumido sulla parete esterna del vano;

b) l'evento dannoso e il nesso causale non erano stati contestati in causa dal Comune né per l'interno né per l'esterno: infatti nella comparsa di costituzione e risposta si asseriva senza riserve che il getto degli irrigatori lambiva la base del vano tecnico; si sosteneva essere soddisfacente l'importo versato nelle more da UNIPOL - che però corrispondeva al centesimo ai soli costi della riparazione interna esposti da MARSÌ- per la ragione esclusiva (contraria al vero: cfr. documenti citati al punto a) che controparte nelle prime lettere avrebbe parlato solo di questa cifra; si sosteneva per il resto - domanda di ripristino del bene danneggiato e di eliminazione della causa produttiva del danno- che non si poteva condannare la P.A. ad un facere.

Il Comune significativamente non aveva neppure depositato scritti ex art. 190 c.p.c. al termine della fase di primo grado;

c) se le infiltrazioni raggiungevano l'interno del vano tecnico e secondo lo stesso Tribunale erano causalmente riconducibili al getto d'acqua degli irrigatori, è ovvio secondo logica e scienza che esse si propagavano a partire dalla parete esterna (lambita alla base dal getto d'acqua) e dalle fondamenta sottostanti. Il noto fenomeno della capillarità comportava poi l'ammaloramento in risalita dell'intonaco della parete esterna lato ovest del vano tecnico;

d) la deposizione del teste marito dell'attrice sulle condizioni della parete esterna non poteva essere considerata in sé inattendibile e nella specie era anzi confortata da quanto qui ricordato ai punti b) e c).

La prova testimoniale, documentale (foto dell'interno del vano tecnico), logica, la non contestazione al momento della costituzione, depongono manifestamente per la riforma della prima sentenza sull'esistenza dell'evento dannoso e sul nesso causale rispetto all'ammaloramento della parete esterna lato ovest.



Lo condanna inoltre al pagamento in favore dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 3.098,23 oneri compresi e per il secondo grado in complessivi € 2.222,46 oltre oneri di legge.

Firenze, camera di consiglio dell'8.10.2013

Il Presidente

Dott. Emanuele Riviello

Il Consigliere estensore

Dott. Ernesto Covini



Lunedì 27 gennaio 2014

**Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione**

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali Con Rivalutazione  
Data Iniziale: 14/09/2009  
Data Finale: 31/12/2013  
Capitale Iniziale: € 816,00  
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)  
Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2009  
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2013  
Indice Istat utilizzato: FOI generale

| Dal:       | Al:        | Capitale Rivalutato: | Tasso: | Giorni: | Interessi: |
|------------|------------|----------------------|--------|---------|------------|
| 14/09/2009 | 31/12/2009 | € 829,06             | 3,00%  | 108     | € 7,36     |
| 01/01/2010 | 14/09/2010 | € 829,06             | 1,00%  | 257     | € 5,84     |
| 14/09/2010 | 31/12/2010 | € 853,54             | 1,00%  | 108     | € 2,53     |
| 01/01/2011 | 14/09/2011 | € 853,54             | 1,50%  | 257     | € 9,01     |
| 14/09/2011 | 31/12/2011 | € 880,46             | 1,50%  | 108     | € 3,91     |
| 01/01/2012 | 14/09/2012 | € 880,46             | 2,50%  | 258     | € 15,56    |
| 14/09/2012 | 14/09/2013 | € 886,99             | 2,50%  | 365     | € 22,17    |
| 14/09/2013 | 31/12/2013 | € 886,18             | 2,50%  | 108     | € 6,56     |

Indice alla Decorrenza: 135,4  
Indice alla Scadenza: 107,1  
Raccordo Indici: 1,373  
Coefficiente di Rivalutazione: 1,086  
Totale Rivalutazione: € 70,18  
Capitale Rivalutato: € 886,18  
Totale Colonna Giorni: 1569  
Totale Interessi: € 72,94  
Rivalutazione + Interessi: € 143,12  
Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 959,12